

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Consiglio di Stato - Roma - Sezione VII[^] con decreto numero 01318/2024, reso nel procedimento avente numero di R.G. 09019/2024 ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Consiglio di Stato - Roma, Sezione VII[^], ricorso avente numero R.G. 09019/2024.

2) Nome del ricorrente: Miceli Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Lecce, piazzetta E. Montale, n. 2.

3) Amministrazioni intimare:

- Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei portoghesi 12 - 00186 - Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per revocazione:

- sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII[^] n.5289/2024, emessa in relazione al procedimento Rg.n.8029/2023, con ogni conseguenza di legge in ordine alla riforma della sentenza del Tar Lazio n.4326/2023 e all’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado:

- decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26.10.2021 dell’Ambito Territoriale di Roma con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull’erroneo presupposto che i suoi titoli abilitativi non siano riconoscibili ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;
- le graduatorie di cui sopra, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva il ricorrente;
- ove occorra, della circolare 25348 del 17.8.20201 del Ministero dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell’Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l’inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del

riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- ove occorra, altresì, della circolare ministeriale del Ministero convenuto prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere

5) Sintesi del ricorso per revocazione:

- Con ricorso Rg.n.13063/21 l'appellante adiva il Tar Lazio ai fini dell'annullamento, previa sospensiva: - del decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Roma con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto che i suoi titoli abilitativi non siano riconoscibili ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti; - delle graduatorie di cui sopra, nella parte in cui non risulta incluso con riserva il ricorrente; - ove occorra, della circolare 25348 del 17.8.20201 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli; - ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero; - ove occorra, altresì, della circolare ministeriale del Ministero convenuto prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere; nonché per l'accertamento: - del diritto del ricorrente ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020, nonché ad essere beneficiario di contratto di supplenza; - del diritto al risarcimento del danno consequenziale. Deduceva a tal fine in fatto e in diritto: “Il ricorrente, docente precario non di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall'O.M. n.60/2020 entro il termine previsto dal bando, ha presentato all'UST di Roma domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto sui posti di sostegno (ADSS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. A seguito della domanda di inserimento degli elenchi aggiuntivi, come disciplinati dal D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, ad oggi, il ricorrente era dapprima stato correttamente inserito nelle predette graduatorie scolastiche di prima fascia della provincia di Roma per il posto di sostegno “ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado” occupando rispettivamente il posto in graduatoria n.1500 e punti 11; poi a seguito di contratto di supplenza è stato depennato col decreto impugnato sull'erroneo presupposto che i titoli esteri siano stati conseguiti presso un ente privato intermediario e non presso un'Università spagnola. Il ricorrente viceversa ha conseguito il titolo di specializzazione presso l'Università “Antonio Nebrija” di

Granada (Spagna). Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero. Egli, infatti, attento alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti. L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007. Pertanto, il ricorrente, dopo aver nel luglio scorso proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, ha altresì richiesto di essere incluso con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno (ADSS) presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Roma ai sensi del D.M. 03.03.2021 n. 51. Inopinatamente, con il decreto dirigenziale impugnato, è stata disposta la sua esclusione sull'erroneo presupposto che il suo titolo abilitativo non sia riconoscibile ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti, presupposti che viceversa sussistono integralmente per come si evince dalla documentazione in atti.

- Con ordinanza n.483/2022 il Tar Lazio autorizzava il ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, adempimento che veniva espletato tempestivamente.

- Con ordinanza n. 2481/2022 sempre il Tar Lazio accoglieva l'istanza di sospensiva ritenendo illegittimo il provvedimento di disconoscimento del titolo estero per cui è causa ed ordinando al Ministero dell'Istruzione il riesame dei titoli abilitativi dell'appellante, riesame che non è mai avvenuto nelle more del giudizio di merito.

Si legge in detta ordinanza cautelare: *“Ritenuto opportuno che il Ministero dell'Istruzione riesamini l'istanza di riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno, presentata dalla parte interessata, atteso che, ad una sommaria cognizione, non esula dalla competenza propria del Ministero dell'istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell'università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola; Inoltre, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l'Amministrazione è tenuta a valutare se la formazione e il titolo conseguiti in uno Stato membro sono di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l'accesso alla medesima professione; nella specie, l'Amministrazione intimata ha omissso di valutare la validità e l'idoneità del percorso formativo*

svolto all'estero, non assumendo valore dirimente la mancanza di un'attestazione formale del Ministero rumeno; Ritenuto, pertanto, che sussistono sufficienti profili per accogliere la domanda cautelare, ordinando, per l'effetto, all'amministrazione intimata il riesame della determinazione impugnata.

- Con sentenza n.4326 del 13.3.2023 il Tar Lazio, Sez.IV[^] Bis rigettava il ricorso con motivazioni assolutamente inaccettabili tant'è che veniva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato per i seguenti motivi: “Preliminarmente va evidenziato che la sentenza gravata è illegittima e contraddittoria in quanto stride, oltre che con l'ordinanza con cui è stata concessa la sospensiva nell'odierno procedimento, altresì con le decisioni cautelari dello stesso Tar Lazio assunte a fronte del ricorso (Rg.n.7458/22) proposto dall'appellante avverso il decreto ministeriale di disconoscimento del titolo estero di cui in narrativa. Si legge infatti nell'ordinanza del Tar Lazio stessa Sezione IV[^] Bis n. 4906/2022: “...osservato preliminarmente che il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (e, segnatamente, di questa Sezione) ha ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Sez. IV- bis, 14 luglio 2022, n. 4503) che: - non esula dalla competenza propria del Ministero dell'Istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell'Università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno (v., in particolare, l'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. In l. 12/2020, che nel ripartire le competenze tra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, dispone che spetta al Ministero dell'Istruzione la competenza in materia di “stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”); - in conformità agli artt. 45 e 49 TFUE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia “le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell'Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica –sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale” (v.Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020); - ritenuto pertanto necessario che, a fronte dell'omessa valutazione della validità e dell'idoneità del percorso formativo svolto all'estero (non assumendo valore dirimente la mancanza di un'attestazione formale dell'Autorità locale), l'Amministrazione intimata provveda al riesame della determinazione impugnata; - rilevato peraltro che, con recente ordinanza 1° luglio 2022, n. 5519, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni: - “se sia consentito alle Autorità italiane nel riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi

dell'Unione europea (anche da cittadini italiani) prescindere dalle valutazioni effettuate dalle Autorità degli Stati membri nei quali i predetti titoli sono stati rilasciati, procedendo autonomamente alla valutazione del percorso di formazione seguito da un cittadino dell'UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell'UE ..., soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)”; - “in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove nel Paese membro dell'Unione Europea le Autorità del Paese nel quale il titolo è stato conseguito ... non abbiano rilasciato, all'esito di tale percorso di formazione, un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell'articolo 13, par. 1, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE)”; - “Se, infine, ai fini del riconoscimento delle professioni non regolamentate, si possa prescindere dal requisito di cui all'art. 13, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in nome della invocata applicazione dei principi di libertà di circolazione e libertà di stabilimento”; - considerato che la definizione delle riportate questioni riveste evidente rilevanza ai fini di una compiuta valutazione della posizione giuridica di carattere pretensivo della quale è portatrice parte ricorrente, atteso che il soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere è insuscettibile di essere garantito, se non nel quadro di un rinnovato riesame, da parte della competente Amministrazione, della posizione protensiva dalla stessa vantata: riesame, il cui svolgimento non potrà, con ogni evidenza, prescindere dalle indicazioni di carattere interpretativo che l'Adunanza plenaria vorrà fornire, all'esito della deliberazione delle questioni ad essa come sopra rimesse; - ritenuto pertanto che, nei termini anzidetti, sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, con riveniente onere, a carico del Ministero dell'Istruzione, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente, con riferimento al principio di diritto che verrà dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato enunciato, all'esito della definizione delle questioni interpretative rimesse.” Con successiva recentissima ordinanza del Tar Lazio n.2986/2023 è stata confermata la concessione della tutela cautelare con nuovo e reiterato invito al Ministero dell'Istruzione di procedere con riesame dell'istanza di riconoscimento del ricorrente alla luce delle seguenti e più pregnanti motivazioni: “Rilevato come parte ricorrente ha chiesto, con il presente gravame, l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione ha negato il riconoscimento del titolo di specializzazione professionale conseguito in Romania; - considerato che con ordinanza cautelare n. 4906/2022 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare “con riveniente onere, a carico del Ministero dell'Istruzione, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente, con riferimento al principio di diritto che verrà dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato enunciato, all'esito della definizione delle questioni interpretative rimesse”; - considerato che con motivi aggiunti,

depositati il 4.5.2023, senza impugnare nessun ulteriore atto si richiamano le statuizioni dell'ordinanza cautelare, lamentandone l'inottemperanza; -riqualificata l'istanza del difensore come domanda di esecuzione del provvedimento cautelare e considerata la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza, nella parte in cui l'Amministrazione ha ommesso di pronunciarsi sulla posizione del ricorrente alla luce dei principi richiamati, ora esplicitati nelle pronunce sopravvenute (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 21-22/2022); -ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda di esecuzione del provvedimento cautelare nei termini indicati in dispositivo; ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo - P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza n. 4906/2022 e per l'effetto: - ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pronunciarsi con un provvedimento specifico riguardo alla posizione del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza; - nomina quale Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione e del Merito o un funzionario o un organo competente per disposizione normativa all'uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi - in caso di inottemperanza - entro l'ulteriore termine di centottanta giorni; - condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite per la presente fase, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge." Pertanto la sentenza impugnata è erronea e contraddittoria nella parte in cui afferma che i titoli abilitativi esteri dell'appellante non siano idonei e riconoscibili ex D.Lgs.n. 206/2007 contrariamente a quanto invece sancito dalla stessa Sezione del Tar Lazio nelle ordinanze cautelari sopra citate laddove, dopo aver precisato che soltanto il Ministero dell'Istruzione può esaminare e pronunciarsi sull'istanza di riconoscimento (e non l'USP com'è avvenuto nel caso di specie), ordina allo stesso Ministero di riesaminare la domanda sulla base dei principi sanciti in subiecta materia dall'Adunanza Plenaria, secondo cui tra l'altro per il riconoscimento di un titolo estero sul sostegno non occorre assolutamente il possesso dell'abilitazione su materia, come invece erroneamente sostengono i Primi Giudici, nella sentenza gravata. La circostanza poi relativa alla presunta assenza del diploma di scuola media superiore è del tutto falso e fuori in quanto l'appellante ha conseguito tale titolo nel 2003 in Italia e precisamente a Nardò in provincia di Lecce; il riferimento nella istanza telematica di riconoscimento all'Austria è soltanto un refuso del sistema informatico del Ministero. Va pertanto riformata la sentenza impugnata con conseguenziale annullamento degli atti impugnati in primo grado e con conseguenziale diritto al risarcimento del danno per lucro cessante pari alla retribuzioni contrattuali spettanti per l'anno scolastico 2021/2022 a fronte dell'incarico annuale di 18 ore in ADSS assegnatogli con decreto USP Roma prot.n. 27675 del 6.9.2021 e poi revocato e con diritto al riconoscimento altresì del punteggio correlativo in GPS.

6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso per revocazione:

Con la sentenza .5289/2024, di cui si invoca la revocazione, è stato rigettato l'appello sulla base delle seguenti inammissibili motivazioni:

“Innanzitutto va osservato che il provvedimento impugnato ha indicato molteplici ragioni poste a fondamento dell'esclusione, non tutte oggetto di specifica doglianza e questo sarebbe di per sé bastevole a far ritenere il gravame infondato, o comunque inammissibile per carenza di interesse. Ad ogni modo le specifiche doglianze formulate avverso l'atto impugnato non sono condivisibili, non trovando rispondenza negli atti per le ragioni che seguono. Innanzitutto il titolo spagnolo esibito non poteva essere riconosciuto perché risultava rilasciato da Euroinnova - centro di studi post laurea Euroinnova formación internacional che è un ente privato operante in Spagna, e non un'università statale, né è abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale. Inoltre la parte appellante non ha mai conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna. Tanto meno possiede i requisiti per iscriversi nella II fascia delle GPS del sostegno della scuola secondaria di secondo grado, non avendo maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, entro l'anno scolastico 2019/2020, come richiesto dal comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021.

Le stesse indicazioni rese in ordine al possesso del diploma di maturità risultano ambigue e contraddittorie, perché: 1. il titolo risulterebbe conseguito, per di più in date diverse, in Austria e a Lecce; 2. la parte appellante non ha mai indicato quale corso di studi superiore di secondo grado ha frequentato.

In definitiva la parte, in concreto, a prescindere dalle carenze documentali che pure sono state registrate nella procedura, al 31 luglio del 2021, non era in possesso dei requisiti che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.M. 51/2021 e dell'art.59, comma 4 lett. a) del d.l. 73/2021 le avrebbero consentito di iscriversi nelle GPS di Roma, quale aspirante insegnante di sostegno nelle classi di concorso indicate.

Il sub-motivo al motivo d'appello contesta poi all'amministrazione di non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'iscrizione in detto elenco, la sola dichiarazione di aver presentato, ai sensi del comma 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020, la domanda di riconoscimento del titolo alla competente autorità. Sostiene la parte appellante che questa previsione sarebbe applicabile in quanto l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 prevede che “per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.” Il motivo è infondato e/o irrilevante dal momento che, come appena detto, il titolo non poteva essere riconosciuto e la parte appellante non era comunque in possesso degli altri requisiti richiesti per potere essere iscritto all'elenco. In ogni

caso la pretesa è anche infondata, dal momento che necessitava per l'iscrizione, come chiaramente specificato dal comma 1 dell'art.2 del D.M. 51/2021 – che conteneva un'espressa disposizione in parte qua, idonea ad escludere l'applicazione residuale dell'O.M. 60/2020 - aver conseguito un titolo di specializzazione all'estero, a condizione che fosse valido quale specializzazione del sostegno e riconosciuto in Italia, ai sensi della vigente normativa.

Requisito al quale andava aggiunto quello delle tre annualità di cui al comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021, del quale pure la parte appellante era sprovvista.

In virtù del principio di specialità – oltre che per l'eccezionalità delle previsioni contenute nel D.M. 51/2021 – queste ultime prevalgono sulla disposizione di sussidiarietà contemplata dal comma 4 lett. b) dell'art.7 dell'O.M. 60/2020. Ne consegue che, diversamente che nella procedura prevista da quest'ultima, in questo caso l'aspirante che voleva presentare un titolo estero, onde poter essere iscritto negli elenchi aggiuntivi – prerogativa concessa in via eccezionale, in ragione dell'emergenza pandemica – doveva averne già ottenuto il riconoscimento. E poiché la parte appellante detto riconoscimento non lo possedeva (né avrebbe potuto ottenerlo per le ragioni viste), vi era un ulteriore motivo per non inserirlo negli elenchi.

Infine nemmeno può dirsi sussistente una disparità di trattamento con coloro che hanno conseguito, nei termini, il titolo di abilitazione in Italia per la mancanza della medesimezza delle condizioni di fatto. Infatti altro è aver conseguito, entro il termine previsto, un titolo valido in Italia, altro è presentare, nel medesimo termine, un titolo ottenuto all'estero, del quale non sono state accertate provenienza, validità ed efficienza.

In disparte la considerazione che la parte appellante non è stata in concreto discriminata, non sussistendo le condizioni per potere essere iscritta e non avendo peraltro mai adempiuto alle ulteriori condizioni richieste, ossia: esibire il certificato dal quale evincersi un'adeguata conoscenza della lingua spagnola a livello accademico, produrre l'elenco di tutti gli esami sostenuti in lingua spagnola, indicare la frequenza di un tirocinio pratico presso un istituto scolastico statale spagnolo e la votazione complessiva riportata, dimostrare la spendibilità del titolo di master come corso di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno in Spagna.”

Va soggiunto che successivamente all'udienza pubblica di cui all'odierno appello, le ordinanze cautelari del Tar Lazio n.4906/2022 e n.2986/2023, menzionate nei motivi di appello, sono state confermate con sentenza n.9271 del 2024 della IV[^]Bis Sezione del Tar Lazio nell'ambito del procedimento rg.n.7458/22 proposto dall'appellante avverso il decreto ministeriale di disconoscimento del titolo estero di cui in narrativa.

Si legge in detta sentenza:

“Il ricorso è fondato e va accolto, in accoglimento dei motivi formulati da parte ricorrente, per le seguenti ragioni.

2.1. In primo luogo, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea, come ricostruita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). In particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea, ha affermato: "deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d'origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all'accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell'attestazione di competenza, o dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione" (punto 9 della motivazione); "la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l'accesso alla "professione regolamentata" (punto 10 della motivazione); "in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell'Istruzione è tenuto: "- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva" (punto 12 della motivazione). In base ai principi ora richiamati, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione rigetta l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei

due Stati membri coinvolti; infatti, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento la circostanza della mancata produzione dell'attestato di competenza professionale (Acreditación), perché il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e con adeguata motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale eventualmente maturata, abbia consentito il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, anche previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative.

2.2. Sempre in accoglimento di quanto dedotto in ricorso, il provvedimento è illegittimo anche con riferimento ad un secondo profilo. Il collegio ritiene infatti erronea la statuizione di incompetenza secondo cui, vertendosi in materia di riconoscimento di titoli di studio non abilitanti all'estero, sarebbe competente il Ministero dell'Università e della Ricerca e non il Ministero dell'Istruzione. Sul punto si evidenzia che l'istanza dell'interessato ha ad oggetto il riconoscimento, non di un mero titolo di studio, ma di una qualifica professionale ai fini dell'esercizio in Italia della professione regolamentata di insegnante di sostegno; riconoscimento che va operato dall'amministrazione in base alla disciplina europea sopra richiamata, a prescindere dalla produzione di un attestato di competenza professionale.

La relativa competenza è oramai pacificamente attribuita al Ministero dell'Istruzione alla luce dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'"organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale".

3. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell'istanza di riconoscimento, con eventuale assegnazione di misure compensative.

4. In considerazione del pregresso contrasto giurisprudenziale in materia, risolto dall'Adunanza Plenaria in data successiva all'adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate."

In pratica il Tar Lazio, nel procedimento finalizzato al riconoscimento del titolo, ha confermato nel merito le stesse argomentazioni che aveva esternato in sede cautelare mediante le ordinanze che già erano state richiamate nell'atto di appello e di cui il CDS non ha tenuto in debito conto ai fini della delibazione del gravame. Tutto ciò costituisce ed integra un errore revocatorio ai sensi dell'art.395 1° comma n.5 del c.p.c. in quanto la sentenza oggi gravata del CDS contrasta con due ordinanze cautelari precedenti del Tar Lazio passate in giudicato e confermate in sede di

merito, emesse tra le stesse parti e riguardanti lo stesso titolo estero su sostegno conseguito dal ricorrente.

Il contrasto è alquanto evidente:

- nella odierna sentenza si sancisce che “.... il titolo spagnolo esibito non poteva essere riconosciuto perché risultava rilasciato da Euroinnova - centro di studi post laurea Euroinnova formaciòn internacional che è un ente privato operante in Spagna, e non un’università statale, né è abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale....Inoltre la parte appellante non ha mai conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna”;

- viceversa nelle ordinanze del Tar Lazio n.4906/2022 e n.2986/2023, confermate dalla sentenza n.9271 del 2024, si statuisce: “.....il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea, come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). In particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell’Unione europea, ha affermato: “deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione.”..... In base ai principi ora richiamati, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; infatti, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento la circostanza della mancata produzione dell’attestato di competenza professionale (Acreditaciòn), perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e con adeguata motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato, unitamente all’esperienza professionale eventualmente maturata, abbia consentito il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, anche previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative.”;

- tanto più che poi il Tar Lazio prosegue affermando che: “La relativa competenza è oramai pacificamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’“organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio

e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”, con ciò confermando che non poteva essere l’U.S.P. di Roma a pronunciarsi sul riconoscimento del titolo estero del ricorrente, ma soltanto ed esclusivamente il M.I.M. ai sensi del D.lgs. n.206/2007;

- le stesse argomentazioni di cui sopra, in tema di riconoscimento di titoli esteri, erano state peraltro dedotte dal Tar Lazio in sede cautelare nell’ordinanza n.2481/2022 nel procedimento per cui è oggi è causa, salvo poi cambiare idea nel merito;

- lo stesso MIM, nel rigettare l’istanza di riconoscimento del ricorrente col provvedimento annullato dal Tar Lazio con l’ultima sentenza n.9271/2024, non ha mai contestato che il titolo fosse stato conseguito presso un ente privato, risultando viceversa che il ricorrente ha frequentato un corso di abilitazione presso l’Università “Antonio Nebrija” di Granada tramite un soggetto appositamente autorizzato dalla medesima università, mentre la circostanza che il ricorrente non fosse in possesso di un’abilitazione su materia propedeutica per il sostegno è questione che è stata ormai definitivamente e pacificamente esclusa dall’Adunanza Plenaria con le sentenze di cui sopra.

Ne deriva l’erroneità e l’illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, nell’avallare il pronunciamento di primo grado del Tar Lazio, statuisce erroneamente che il titolo estero conseguito dal ricorrente in Spagna non è suscettibile di riconoscimento, andando a collidere con quanto statuito dallo stesso Tar Lazio in pregresse pronunce cautelari passate in giudicato, poi confermate anche nel merito, emesse tra le stesse parti, che hanno sancito viceversa l’obbligo del MIM di procedere alla valutazione e alla comparazione del titolo de quo secondo i principi dell’Adunanza Plenaria ormai noti.

Da qui si evince la fondatezza del ricorso per revocazione in considerazione altresì della circostanza che il giudice d’appello non si è pronunciato sul menzionato contrasto tra giudicati, pur avendolo il ricorrente correttamente e tempestivamente segnalato ed anzi posto tale questione come principale censura di gravame.

Il ricorrente ha quindi interesse alla revocazione della sentenza gravata stante la rilevanza e la decisività dell’errore revocatorio: una volta acclarato che il titolo estero conseguito in Spagna è suscettibile di riconoscimento ministeriale, tant’è che viene prima sospeso e poi annullato dal Tar Lazio il decreto illegittimo di disconoscimento del M.I.M. per illogicità e contraddittorietà dei motivi di rigetto, cade il presupposto logico-giuridico che ha indotto l’USP di Roma a depennare nel 2021 dagli elenchi aggiuntivi delle GPS il ricorrente, nonché a revocargli l’incarico di supplenza all’epoca attribuito, con conseguenziale accertamento del suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito (pari alle retribuzioni spettanti per l’anno scolastico 2021-2022 a fronte dell’incarico revocato ingiustamente e mai più ripristinato nonostante l’accoglimento del tutela cautelare). Inoltre il ricorrente ha intesse affinché la sentenza oggi impugnata non passi in giudicato stante il suo tenore e contenuto lesivo in danno del suo titolo estero proprio nelle more

e nella pendenza del procedimento di riesame da parte del MIM disposto dal Tar Lazio con l'ultima sentenza n.9271/2024.

Non ultimo va considerato l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento della condanna alle spese, assai esosa ed incredibilmente ingiusta, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di appello, alla superficialità della disamina da parte del CDS nella stesura della sentenza revocanda nonchè infine all'assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato (ad eccezione della mera costituzione formale in giudizio) la quale non è nemmeno comparsa all'udienza pubblica.

7) Lista dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata (ADSS) disposta con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*” nonché i soggetti ricompresi negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n. 60/2020.

8) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 09019/2024 nella sezione Consiglio di Stato - Roma / ricerca ricorsi.

9) La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Consiglio di Stato - Roma n. 01318/2024 Reg. Prov. Pres. reso nel procedimento di registro generale n. 09019/2024.

Avv. Vincenzo Parato